



REPERTORIO N.

NUOVA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DELLA STRUTTURA EX FONDERIE LIMONE ORA DENOMINATE “FONDERIE LIMONE MONCALIERI”

TRA

Il Comune di Moncalieri (comodante) con sede in piazza Vittorio Emanuele II, P.I. 01577930017 nella persona del Sindaco e legale rappresentante Paolo MONTAGNA, domiciliato presso la sede del Comune di Moncalieri
di seguito denominato “Comune”

E

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino (comodatario), con sede in Torino, Via Rossini, 12, P. I. 08762960014 nella persona del Presidente e legale rappresentante Alessandro BIANCHI, domiciliato presso la sede della Fondazione del Teatro Stabile di Torino,
di seguito denominata “Fondazione”

PREMESSO CHE

- a) Il Comune è proprietario dell’immobile denominato “Fonderie Limone” sito in via Eduardo De Filippo, angolo via Pastrengo 88, ed acquisito al patrimonio indisponibile del Comune.
- b) Il Comune nel quadro più generale del recupero di aree già occupate da insediamenti produttivi ha inteso dare seguito ai processi di trasformazione urbanistica e di crescita culturale, che nel corso degli anni hanno consolidato la funzione strategica dell’area.
- c) La destinazione d’uso è quella di servizio all’attività teatrale dello spettacolo e culturale in genere in un insieme organico di produzione, ricerca, sperimentazione e rappresentazione, al fine di mantenere attività di rango elevato all’interno della struttura in una logica di valorizzazione di punti della Città.

- d) Gli edifici e le loro pertinenze sono utilizzati per mantenere attivo un polo culturale che costituisce motivo di richiamo ed interesse pubblico. In un solo luogo sono enucleate tutte quelle attività quali la realizzazione di manufatti per la costruzione di scenografie, la realizzazione di costumi, la messa a punto di supporti tecnologici vale a dire una officina teatrale per poter provare, sperimentare e controllare le fasi di spettacolo in via di formazione fino alla rappresentazione pubblica.
- e) Il centro in tal modo concepito amplia i confini del bacino d'utenza innescando processi atti ad offrire possibilità di occupazione a vari livelli di qualificazione professionale.
- f) Quale soggetto unico gestore e principale utilizzatore della struttura è stata identificata la Fondazione in considerazione delle sue comprovate capacità e competenze tecniche, economiche e culturali (le parti affidate alla Fondazione sono descritte nei successivi articoli). Il Teatro Stabile di Torino opera da anni in Piemonte nel campo della produzione e distribuzione dello spettacolo. Promuove, attraverso l'organizzazione di iniziative, la cultura teatrale e cura la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche in collaborazione con centri di sperimentazione e con l'Università. Tra i soci fondatori viene sottolineata la presenza della Regione Piemonte e del Comune di Torino.
- g) La conferma della concessione in uso ed in gestione da parte del Comune, del complesso immobiliare delle Fonderie Limone ad un soggetto di grande notorietà e prestigio nazionale ed internazionale, quale la Fondazione avrà positive ricadute sulla comunità locale contribuendo anche alla definitiva affermazione di Moncalieri quale città turistica e della cultura.
- h) In quest'ottica il Comune, concedendo in uso i suddetti cespiti, non intende rinunciare ad una presenza e ad un suo ruolo, anche sul piano della promozione e dell'immagine esterna che delle Fonderie Limone sarà proposta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della convenzione è la concessione in comodato (di cui agli articoli 1803 e ss. del Cod. Civ.) alla Fondazione del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Fonderie Limone Moncalieri", destinato a centro per la promozione e la diffusione della cultura nelle sue varie forme, con particolare riferimento alla produzione teatrale, coreutica e dello spettacolo.

Descrizione del complesso:

il complesso immobiliare concesso alla Fondazione (come da planimetria di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione) comprende:

- A. sala grande;
- B. foyer;
- C. bar;
- D. sala piccola;
- E. scuola per attori;
- F. magazzini, laboratori e uffici;
- G. locali tecnologici;
- H. locali di servizio (già guardiola e abitazione custode);
- I. cabina elettrica;
- K. aule formazione e rappresentazione;
- L. tettoia / galleria della memoria;
- M. parcheggi;
- N. area verde;
- O. piazzale manovra;
- P. Sartoria e magazzino costumi (già birreria, area musicale);
- Q. unità abitative;
- R. piazzale pedonale pavimentato (già quinta muraria);
- S. piazza pedonale pavimentata;
- T. scarico scenografie (già tettoia);
- U. locale comunale;
- V. locale comunale;
- Z. guardiola del custode

Il Comune, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del successivo art. 3, riserva a sé e gestisce in proprio i locali individuati nella planimetria con la lettera **U** e **V**.

La disciplina dell'utilizzo delle aree aperte al pubblico sarà determinata con successivo ed apposito documento da concordare tra le parti che recherà al proprio interno le "Modalità di funzionamento e di utilizzo della struttura".

Art. 2 - Durata

La durata della convenzione è fissata in anni dieci con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione. Alla scadenza la convenzione non si rinnova automaticamente. Le parti possono di comune accordo stabilire il rinnovo della convenzione con nuovo atto esplicito. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del comodante ai sensi dell'art. 1809, comma 2, del Codice Civile.

Art. 3 - Finalità e destinazione d'uso

Il complesso immobiliare concesso in comodato deve essere utilizzato di norma per lo svolgimento delle attività teatrali e istituzionali della Fondazione qui elencate a titolo non esaustivo:

- prove e rappresentazioni nelle sale teatrali;
- scuola di teatro e attività collegate;
- rappresentazione degli spettacoli prodotti;
- attività di laboratorio negli spazi attrezzati per la costruzione di impianti scenici;
- corsi di formazione;
- ospitalità di spettacoli prodotti da altri enti;
- gestione delle attività culturali in genere;
- ospitalità di eventi/congressi/seminari purché con contenuti non lesivi del pubblico decoro.

La Fondazione e il Comune concordano opportunamente, ed in relazione alle esigenze di programmazione di ciascuna stagione e delle diverse attività da realizzare, le modalità con cui promuovere congiuntamente o disgiuntamente iniziative di valorizzazione della struttura stessa.

Non sarà consentita nessuna altra destinazione d'uso della struttura, se non con il consenso delle parti stipulanti; le modalità di utilizzo e le obbligazioni nascenti in capo alle parti sono quelle di cui agli artt. 1803 e ss. del Cod. Civ.

La Fondazione non può cedere ad altri né in tutto né in parte il godimento dell'immobile, fatta salva la possibilità di affidare in gestione a terzi alcune parti del complesso immobiliare, previa autorizzazione da parte del Comune. La struttura può essere utilizzata per attività di formazione in proprio o concesse a terzi, purché dette attività siano in linea con la missione complessiva del sito di essere polo culturale integrato e sviluppato a partire dalla produzione/rappresentazione/formazione teatrale cinematografica letteraria.

Art. 4 - Valorizzazione della struttura

È volontà del Comune di Moncalieri ottenere, tramite la presente convenzione, positive ricadute sulla comunità locale consistenti nella valorizzazione di Moncalieri quale città turistica e della cultura e di mantenere una significativa presenza ed un ruolo attivo e partecipe nella promozione e nell'immagine esterna delle Fonderie Limone.

La Fondazione si impegna ad utilizzare la dicitura "Fonderie Limone Moncalieri" in ogni pubblicazione di materiale illustrativo e/o pubblicitario relativo alle attività svolte nei locali concessi. La medesima dicitura dovrà essere inserita nei programmi e nei manifesti ed in qualsiasi

documento e/o pubblicazione ove vengano indicate le attività della Fondazione ed il suo cartellone, anche qualora solo parte delle manifestazioni e degli eventi venga realizzata a Moncalieri.

La Fondazione e il Comune si impegnano, al fine di accrescere la valorizzazione della struttura, e di renderla ancor più inserita nel contesto socio-culturale:

- a prevedere, per ogni stagione teatrale, specifiche facilitazioni di accesso alla programmazione teatrale per i residenti in Moncalieri e per il pubblico giovane/scolastico e periodici tour guidati al complesso riservati ai residenti di Moncalieri;
- a distribuire materiale informativo presso la Biblioteca Civica Arduino in Moncalieri e garantire sconti per i tesserati della medesima;
- a elaborare annualmente formule di abbonamento dedicate ai residenti;
- offrire alle scolaresche moncalieresi cinque giornate all'anno di visite guidate alle sale teatrali, alla scuola e ai laboratori, oltre almeno cinque giornate di lezioni aperte nell'ambito della "Scuola per attori" e un saggio della Scuola per attori nei limiti della capienza della sala utilizzata.

Art. 5 - Attività e programmazione

Sono ammesse all'interno della struttura le attività proprie destinate al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Il Comune favorirà le attività che vedano il coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali del territorio ed in particolare quelle teatrali e dello spettacolo con le quali la Fondazione potrà intraprendere un percorso di collaborazione e di realizzazione di possibili progetti nell'ambito delle Fonderie Limone.

La Fondazione potrà concedere l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature a terzi compatibilmente con l'uso e la destinazione propria della struttura di cui all'art. 1 informando il Comune di tali iniziative.

È consentito nell'ambito della struttura l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente e in accordo preventivo tra le parti.

La Fondazione è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla organizzazione e gestione delle attività. Alla Fondazione vengono riconosciuti i proventi derivanti dalle attività svolte.

Art. 6 - Obblighi della Fondazione

Alla Fondazione competono, oltre alle attività e iniziative previste all'art. 3 e all'art. 5 della presente convenzione, tutte le incombenze relative al funzionamento della struttura come previsto dalle normative vigenti in materia ed in particolare dovrà farsi carico di:

- manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti (per opere di manutenzione ordinaria si intendono quelle indicate nell' art. 3 lettera a) del DPR 380/2001 e s.m.i.);
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi;
- conservazione fisico-funzionale della struttura e effettuazione delle verifiche periodiche alle strutture ed agli impianti;
- custodia continuativa dell'area;
- spese energetiche e utenze diverse;
- tassa raccolta rifiuti;
- pulizia di tutti gli immobili e del cortile interno a uso esclusivo;
- personale necessario al funzionamento;
- manutenzione e pulizia dell'area esterna iscritta nel perimetro recintato (compresa la manutenzione e la pulizia dell'area verde);
- osservare tutta la normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

I contratti per le utenze devono essere direttamente intestati alla Fondazione.

La Fondazione, a proprie spese, potrà aumentare e integrare la dotazione di attrezzature ed arredi che ritiene utile alla migliore funzionalità della struttura e delle attività.

Gli interventi migliorativi di cui sopra potranno essere effettuati dalla Fondazione informando il Comune e impegnandosi a ripristinare lo stato dei luoghi in caso di recesso.

La Fondazione si impegna a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, esclusi quelli causati da calamità naturali. Per opere di manutenzione straordinaria si intendono quelle indicate nell'art. 3 lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i..

Per ciascuna attività direttamente gestita la Fondazione ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, licenze, permessi ed atti similari relativi alle attività stesse secondo le norme vigenti.

La Fondazione è responsabile dei beni concessi in comodato.

Art. 7 - Uso comunale

La Fondazione si impegna a garantire:

- a. custodia continuativa dell'area;
- b. uso a titolo **gratuito** da parte del Comune delle sale teatrali:
 - I. SALA GRANDE: fino a un massimo di 30 giorni a stagione teatrale.
 - II. SALA PICCOLA: fino a un massimo di 15 giorni a stagione teatrale.
- c. uso delle sale teatrali da parte del Comune **a tariffa agevolata (vd. Allegato 2)**:
 - I. SALA GRANDE: fino a un massimo di 10 giorni a stagione teatrale.

- III. SALA PICCOLA: fino a un massimo di 10 giorni a stagione teatrale.
- d. uso della SALA PICCOLA da parte del Comune **al solo costo delle spese vive (vd. Allegato 2)**: fino a un massimo di 20 giorni a stagione teatrale.

Per ognuna delle sopracitate modalità, l'uso andrà concordato con congruo anticipo tra le parti. Nell'ambito delle suddette giornate verranno conteggiate rappresentazioni, prove, montaggi e smontaggi. Il calendario delle giornate a disposizione del Comune dovrà essere concordato tra le parti. Le sale verranno concesse con dotazione tecnica standard (allegato 2, che costituisce parte integrante della presente convenzione), fornitura di energia elettrica, climatizzazione, servizi di pulizia, personale di sala, personale tecnico di assistenza, per un massimo di otto ore lavorative giornaliere. Eventuali ore e/o servizi straordinari saranno addebitati al Comune o al soggetto al quale è stato concesso l'utilizzo dello spazio;

- e. uso a titolo gratuito del foyer dell'area esterna da parte del Comune per attività culturali, che non interrompano o intralcino le attività della Fondazione. Gli eventuali costi derivanti da tale tipo di utilizzo, fatti salvi i servizi di custodia dell'area, saranno direttamente gestiti e interamente a carico del Comune.

Art. 8 – Consegna

Si dà atto che non è necessaria la consegna, poiché il bene è già in uso alla Fondazione, come da precedente convenzione.

Art. 9 - Oneri a carico del Comune

Restano a carico del Comune:

- la stipula di polizza assicurativa sull'intera struttura. Eventuali modifiche dei contratti assicurativi potranno essere attuate esclusivamente se volte a migliorare le condizioni attualmente in corso. Ogni valutazione e modifica dei contratti assicurativi dovrà essere concordata e condivisa con la Fondazione;
- l'erogazione per anni dieci, a partire dalla decorrenza della presente convenzione, della quota annuale di € 135.000,00, facendo la Città di Moncalieri parte di diritto del Consiglio degli Aderenti per tutta la durata della convenzione, come espresso nell'art. 7, comma 2, dello Statuto della Fondazione;
- la cura in prossimità dei punti di accesso al Comune di Moncalieri e all'interno del medesimo di apposita segnaletica che garantisca il facile raggiungimento del complesso da parte del pubblico anche estraneo all'area del Comune di Moncalieri.

Art. 10 - Garanzie

La Fondazione risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura. La Fondazione ha stipulato polizza RCT nella quale è prevista la copertura anche per fabbricati ed altri immobili e per le cose di terzi avute in consegna e custodia per un massimale minimo di € 1.000.000 per sinistro blocco unico (da rivalutare periodicamente), rispondendo direttamente e sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

La Fondazione ha prestato idonea cauzione pari a € 516.500,00 che mantiene quale garanzia degli adempimenti relativi alla presente convenzione, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Fondazione a causa di inadempimento delle obbligazioni, nel caso di risoluzione per inadempimento (art. 12 della convenzione), in caso di recesso (art. 13 della convenzione) e nel caso di risarcimento all'atto della riconsegna della struttura (art. 14 della convenzione), come risulta da polizza fideiussoria della Toro Assicurazioni. n. 00A0096157 e dall'appendice di variazione n. 0008 a polizza n. 762512036 della Generali Italia s.p.a.

La Fondazione è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte per la durata della convenzione.

La cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione anche dopo la sua scadenza.

Lo svincolo verrà autorizzato alla scadenza della convenzione in assenza di controversie.

È fatto obbligo alla Fondazione al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Fondazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 11 - Recesso del Comune

Il Comune può procedere al recesso della convenzione nei seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti della Fondazione dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione.

Il recesso è disposto con atto amministrativo ed ha effetto dalla conclusione della programmazione annuale in corso.

Nessuna pretesa la Fondazione può avanzare a seguito dell'atto di recesso.

Art. 12 - Risoluzione per inadempimento

Il Comune potrà risolvere la presente convenzione per inadempimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., per gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria.

Agli obblighi previsti a carico delle parti nella presente convenzione si applicano inoltre gli artt. 1453, 1454 e 1455 del Cod. Civ..

Art. 13 - Recesso della Fondazione

La Fondazione potrà recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata o pec al Comune con almeno 12 mesi di preavviso.

La Fondazione anche in caso di recesso deve garantire lo svolgimento delle attività programmate sino a conclusione.

Art. 14 - Riconsegna della struttura

Allo scadere della convenzione la Fondazione dovrà restituire l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'atto della consegna completo di tutti gli arredi, delle attrezzature di proprietà comunale (secondo gli accordi di cui all'art. 6) e con le migliorie eventualmente apportate, senza alcun onere per il Comune.

Al fine di verificare lo stato e le condizioni effettive dell'immobile al momento della riconsegna, come indicato al precedente art. 8, verranno predisposte da una Commissione Paritetica (composta da tecnici degli Uffici Comunali e da tecnici della Fondazione) apposite verifiche che terranno conto dell'invecchiamento fisiologico delle strutture e degli impianti.

Qualora vengano riscontrati danni all'immobile, agli arredi, alle attrezzature ed agli impianti imputabili a negligenza o imperizia da parte della Fondazione, la stessa dovrà provvedere al ripristino o al risarcimento dei danni.

Art. 15 - Accesso

La Fondazione deve dare libero accesso al personale del Comune o da esso delegato in momenti concordati fra le parti per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione.

Art. 16 - Spese

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della Fondazione. La presente convenzione verrà registrata con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Ogni onere relativo sarà a carico della Fondazione.

Art. 17 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della gestione e nell'applicazione delle norme contenute nella Convenzione è competente il Foro di Torino.


Art. 18 - Novazione

La presente convenzione ha effetto novativo sulla convenzione conclusa dalle stesse parti in data 21 ottobre 2008, repertorio n. 13259 e s.m.i. da considerarsi pertanto definitivamente risolta.

ALLEGATO 1

- A. SALA GRANDE;
- B. FOYER;
- C. BAR;
- D. SALA PICCOLA;
- E. SCUOLA PER ATTORI;
- F. MAGAZZINI, LABORATORI E UFFICI;
- G. LOCALI TECNOLOGICI;
- H. LOCALI DI SERVIZIO (già guardiola e abitazione custode);
- I. CABINA ELETTRICA;
- K. AULE FORMAZIONE E RAPPRESENTAZIONE;
- L. TETTOIO / GALLERIA DELLA MEMORIA;
- M. PARCHEGGI;
- N. AREA VERDE;
- O. PIAZZALE MANOVRA;
- P. SARTORIA E MAGAZZINO COSTUMI (già birreria, area musicale);
- Q. UNITÀ ABITATIVE;
- R. PIAZZALE PEDONALE PAVIMENTATO (già quinta muraria);
- S. PIAZZA PEDONALE PAVIMENTATA;
- T. SCARICO SCENOGRAFIE (già tettoia);
- U. LOCALE COMUNALE;
- V. LOCALE COMUNALE;
- Z. GUARDIOLA DEL CUSTODE

TORRENTE SANGONE



REGOLAMENTO

Per ogni giornata di concessione a titolo gratuito o oneroso, il Comodante metterà a disposizione lo spazio (sala Grande o sala Piccola) per 8 ore di lavoro, alle quali si dovrà sempre aggiungere 1 ora di pausa obbligatoria come da CCNL (quindi per un totale di 9 ore di permanenza in teatro). Ogni giornata di utilizzo dello spazio comprende i servizi di pulizia di base dello spazio, utenze e, se necessario, utilizzo del bancone della biglietteria con linea wifi. Il teatro non è dotato di guardaroba per il pubblico.

Ogni giornata di utilizzo dello spazio prevede, inoltre, le prestazioni del personale di custodia e di assistenza tecnica per 8 ore di lavoro più un'ora di pausa e quelle del personale di sala per un turno di 4 ore di lavoro.

Eventuali prolungamenti degli orari di lavoro del personale di custodia, di assistenza tecnica e del personale di sala dovranno considerarsi prestazioni aggiuntive, per le quali verranno applicate le tariffe indicate di seguito e che saranno a carico dell'utilizzatore (nel corso della durata della convenzione tali tariffe saranno soggette ad aumenti dettati dalla rimodulazione dei contratti con le ditte in appalto).

Personale a disposizione

Per ognuna delle giornate di utilizzo dello spazio saranno a disposizione dell'utilizzatore:

- n.1 custode per apertura e chiusura dell'area
- n. 2 maschere per l'accoglienza per Sala Piccola o n. 3 maschere per l'accoglienza per Sala Grande
- n.1 macchinista e n.1 elettricista convocati dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino per assistere i tecnici della compagnia in fase di montaggio e smontaggio. L'esecuzione dello spettacolo sarà sempre a cura dei tecnici dell'utilizzatore.

PALCOSCENICI

Sala Grande

Larghezza palcoscenico: 22,80 m

Profondità totale palcoscenico: 14,7 m

Distanza da regia a sipario: 13 m

Apertura boccascena: 14 m

Profondità palcoscenico da filo sipario: 13,7 m

Distanza dalla prima fila di sedie al boccascena: 2 m

In palcoscenico presenza di prese dirette: 2 da 32 A e 6 da 16 A

Pavimentazione palcoscenico di colore nero.

Tipologia di sipario: nero manuale a ghigliottina, sollevamento verticale contrappesato.

Sipario tagliafuoco: non presente

Sala Piccola

Larghezza palcoscenico: 13 m

Profondità totale palcoscenico: 9 m

Altezza: 6 m

Distanza da regia a proscenio: 9,8 m

Distanza dalla prima fila di sedie al proscenio: 2,65 m

In palcoscenico presenza di prese dirette: sì

Pavimentazione palcoscenico di colore nero.
Non sono presenti sipario e riquadratura nera
Non è possibile fissare a terra alcun tipo di elemento

DOTAZIONI TECNICHE

Le dotazioni tecniche (audio e luci) aggiornate di ogni sala verranno inviate di volta in volta agli utilizzatori e consistono, a titolo esemplificativo, in:

- n. 1 mixer audio e casse audio
- n. 1 consolle luci
- n. 15-20 fari
- n. 2 microfoni gelato

Il teatro non possiede attrezzatura per video

CAPIENZE

Sala Grande

Tribuna con 392 posti (come da mappa allegata)
Disponibilità di 1 posto carrozzina con la rinuncia di 2 posti a sedere

Sala Piccola

Tribuna con 102 posti (come da mappa allegata)
Disponibilità di 1 posto carrozzina con la rinuncia di 2 posti a sedere

DPI

Tutti i tecnici dell'utilizzatore dovranno essere dotati di DPI (calzature, casco, imbragatura anticaduta per il tecnico addetto ai puntamenti).

LAVORI IN QUOTA

Per i lavori in quota su scala è prevista una squadra di n.3 addetti:

- n.1 tecnico con compito di supporto a terra (elettricista TST)
- n.1 tecnico dell'utilizzatore della sala su scala
- n.1 tecnico in graticcia a supporto nell'uso dell'arrotolatore anticaduta (macchinista TST)

Nel caso in cui i lavori in quota siano necessari per effettuare i puntamenti luce, è inoltre indispensabile che sia presente anche un tecnico dell'utilizzatore in regia.

CAMERINI

La sala grande ha a disposizione degli utilizzatori n.4 camerini e n.2 camerini con bagni privati;
La sala piccola non dispone di camerini, ma dietro al fondale del palcoscenico è possibile ricavare un'area riservata alla compagnia.

CAFFETTERIA

Le due sale teatrali all'interno del foyer comune hanno un punto bar/caffetteria, la cui gestione è esternalizzata. Agli utilizzatori verrà fornito il contatto diretto del gestore della caffetteria per accordarsi in merito agli orari di apertura prima degli spettacoli e durante eventuali intervalli

TARIFFE DI AFFITTO SALA RISERVATE AGLI UTILIZZATORI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI

| | Tariffa intera | Tariffa agevolata | Spese vive |
|--------------|----------------|-------------------|------------|
| Sala Grande | € 3.000,00 | € 1.800,00 | € 1.000,00 |
| Sala Piccola | € 1.000,00 | € 900,00 | € 800,00 |

**queste tariffe hanno validità fino al 31/12/2025 e saranno soggette a revisione per gli anni successivi*

TARIFFE DI AFFITTO SALA RISERVATE AGLI ENTI CHE NON SONO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI

| | Tariffa intera | Tariffa agevolata | Spese vive |
|--------------|----------------|-------------------|------------|
| Sala Grande | € 3.700,00 | € 2.500,00 | € 1.700,00 |
| Sala Piccola | € 1.700,00 | € 1.600,00 | € 1.500,00 |

Tutte le tariffe indicate sono da intendersi al netto di IVA.

COSTI EXTRA DI PERSONALE

Al superamento delle ore incluse nel normale comodato (8 ore di lavoro + 1 di pausa), l'importo extra dovuto alla presenza dei **n. 2 tecnici di assistenza** sarà di € 179,82 più IVA per ogni turno di lavoro (**4 ore non frazionabili**).

Al superamento delle ore incluse nel normale comodato (4 ore), l'importo extra dovuto alla presenza del **personale di sala** sarà di € 19,73 più IVA all'ora, a persona.

Al superamento delle ore incluse nel normale comodato (8 ore di lavoro + 1 di pausa), l'importo extra dovuto alla presenza del **custode** sarà di € 16,46 più IVA all'ora.

Per ogni **turno di pulizia** non incluso all'interno delle normali condizioni di comodato verrà imputato all'utilizzatore un importo di € 100,00 più IVA.